



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 18/GST del 3 gennaio 2023

Giustizia Sportiva

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 17/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 17/12/2022 CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85 - CITTA DI TORRE DEL GRECO

Il Sostituto giudice sportivo Territoriale avv. Marco Cardito letti il preannuncio e il reclamo presentati dalla società Città di Torre del Greco con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società avversaria Club Gioventù Tramonti 85 inserito in distinta e impiegato in gara n.2 calciatori e un assistente di parte (segnatamente Amato Danilo nato il 22/11/1988, Apicella Raffaele nato il 10/08/1982, Imparato Raffaele in qualità di guardalinee ossia assistente di parte); ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive; esperiti i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il sig.

Amato Danilo risulta svincolato dalla società reclamata a far data dal 1/7/2022 (scadenza art.32 N.O.I.F.) e pertanto non avrebbe titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo; tuttavia, non risulta dall'esame della distinta di gara e del referto arbitrale (vedi prospetto sostituzione calciatori) che detto calciatore abbia preso parte alla gara de qua e pertanto trova applicazione al caso di specie l'art.10 comma 7, CGS; soggiungasi per quanto riguarda la posizione del sig. Apicella Raffaele che costui è in posizione regolare in qualità di calciatore per la società reclamata ma risulta sprovvisto del titolo di allenatore; tale circostanza comunque non rileva ai fini dell'applicazione dell'art.10 del C.G.S.; infine per quanto attiene la posizione del sig. Imparato Raffaele lo stesso risulta regolarmente censito in favore della reclamata a far data dall'1/7/2022; PQM dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, di rigettare il reclamo proposto e per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 4/3 in favore della reclamata; inoltre per i fatti di cui innanzi è irrogata come prevista dal CGS l'ammenda di euro 250,00 e la squalifica del calciatore sig.

Amato Danilo per n.2 gare effettive da scontare all'atto del tesseramento, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

GARE DEL 18/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 18/12/2022 PIANURA CALCIO 1977 - CALCIO INTERNAPOLI 1964

Il sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Calcio Internapoli 1964 avverso la regolarità della gara in epigrafe per aver la società avversaria inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore Polverino Emanuele (nato il 20/09/2000), in presunta posizione irregolare ai fini disciplinari per non aver scontato la squalifica di n. 1 gara effettiva giusta CU del C.R. Campania n. 62 del 24.11.2022, pag. 712; esperiti i necessari accertamenti è emerso quanto segue: a) il calciatore in parola è stato effettivamente squalificato per n. 1 giornata giusta CU del C.R. Campania n. 62 del 24.11.2022, pag. 712 (gara Nuova Napoli Nord - Rione Terra, del Campionato di Promozione del 20.11.2022); b) all'epoca dei fatti il calciatore era tesserato con la società Nuova Napoli Nord; c) esaminati i referti delle gare successive, risulta che il calciatore non ha potuto scontare la squalifica perché non sono seguite gare utili (quella successiva la pubblicazione del CU predetto è stata rinviata a data da destinarsi) e) e il predetto calciatore (come emerge da accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramenti di questo CR) è stato svincolato a far data dal 1/12/2022 con efficacia dal 15/12/2022; d) solo a far data dal 16/12/2022 il calciatore Polverino è stato tesserato in favore della società reclamata, con cui ha disputato direttamente la gara oggetto di reclamo, del 18/12/2022; PQM dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; di infliggere al Dirigente Accompagnatore della società reclamata, Sig. Criscuoli Eduardo, l'inibizione fino al 3/02/2023; di infliggere al calciatore Polverino Emanuele (nato il 20/09/2000) la squalifica per n. 1 giornata effettiva che si aggiunge a quella da scontare; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

GARE DEL 17/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85

CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AMATO DANILO

(CLUB GIOVENTU TRAMONTI
85)

GARE DEL 18/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

PIANURA CALCIO 1977

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 2/2023

CRISCUOLI EDUARDO (PIANURA CALCIO 1977)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POLVERINO EMANUELE (PIANURA CALCIO 1977)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

GARE DEL 23/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 23/12/2022 REAL FORIO 2014 - CAMPANIA PUTEOLANA

Il Sostituto giudice sportivo Territoriale avv. Marco Cardito visti il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Campania Puteolana; rilevato che il preannuncio è stato inviato in data 27/12/2022 alle ore 12.34 e dunque oltre il termine previsto dall'art.67 CGS l'inammissibilità del reclamo e per l'effetto omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 1/0 in favore della società Real Forio 2014; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Marco Cardito**

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE

GARE DEL 19/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 19/12/2022 SALERNITANA 1919 S.R.L. - ACADEMY ABATESE 2021

Il Sostituto giudice sportivo Territoriale avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Academy Abatese con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe a causa delle irregolari dimensioni del campo da giuoco; ritualmente evocata la reclamata ha presentato memorie difensive con cui ha eccepito la inammissibilità del reclamo per non aver la società Academy Abatese 2021 presentato riserva scritta come stabilito dall'art.67 comma 4 del C.G.S.; effettuati i necessari accertamenti va rilevato che l'eccezione spiegata dalla reclamata coglie nel segno: infatti per i reclami relativi alle misure del campo di cui all'art.65 comma 1 lettera C, il ricorso è preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell'inizio della gara dalla società all'arbitro; nel caso di specie detta riserva non risulta presentata con conseguente inammissibilità del reclamo; PQM dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, di l'inammissibilità del reclamo e per l'effetto omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 6/1 in favore della resistente, ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Marco Cardito**

Pubblicato in NAPOLI il 3 gennaio 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**